

INTESA
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004

VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA
PROVINCIA DI MODENA
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)
per il Comune di Serramazzoni
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004

TRA

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE DI SERRAMAZZONI rappresentato da Ermanno Franchini in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27.02.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

- 1.** la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2** la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
- 3.** l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
- 4.** Il Comune di Serramazzoni ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Serramazzoni hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 61 del 25 ottobre 2005 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 82 del 29 novembre 2007;
- 5.** in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Serramazzoni;
- 6.** la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Serramazzoni dal 30 luglio al 30 settembre 2008;

7. la Provincia ha ricevuto n. 1 osservazione in relazione alla parte del PAE del Comune di Serramazzoni (allegato A);
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Serramazzoni (allegato B);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Serramazzoni;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Serramazzoni, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Serramazzoni, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alle normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Serramazzoni.

2.2 La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE / PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Serramazzoni deve corrispondere alla Provincia.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE

3.1 Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

3.2 In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

3.3 Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 1 osservazione con riferimento specifico al PAE del Comune di Serramazzoni (allegato A).

3.4 La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

3.5 La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Serramazzoni, con gli effetti indicati nel presente testo;

3.6 il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Serramazzoni è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Serramazzoni.

3.7 Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

ART. 4 - SPESE

4.1 Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 11.500,00 (undicimilacinquecento euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29.11.2007.

4.2 L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

Letto e sottoscritto, addì

IL COMUNE DI SERRAMAZZONI

Ermanno Franchini

LA PROVINCIA di MODENA

Alberto Caldana

ALLEGATO A

COMUNE DI SERRAMAZZONI

CONTRODEDUZIONI

49

OSSERVAZIONE N. 49

Soggetto Proponente	Donini Antonio
Protocollo	n. 98729/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	Proprietario di un'area in Comune di Serramazzoni, parte inclusa e per parte esclusa dal Polo 3 Varana. Chiede l'inclusione di tutta la proprietà rettificando il perimetro del Polo 3 Varana.

CONTRODEDUZIONE

L'istante chiede l'inserimento di un'area compresa all'interno di un SIC (Sito di Importanza Comunitaria). Un criterio assunto dal PIAE è quello di limitare, ridurre e riperimetrare escludendo le aree che abbiano una specifica valenza ambientale. Sono state sottoposte a "valutazione di incidenza" le previsioni del PIAE / PAE: fin dai lavori preliminari si è assunto il criterio di escludere le aree di estrazione e attività connesse nelle aree SIC, ritenendo tali attività in contrasto con gli obiettivi assunti dal PIAE.

L'area di che trattasi non è funzionale all'attività estrattiva assegnata al Polo 3; laddove la progettazione di dettaglio dovesse fare emergere la necessità di procedere alla rettifica dei confini per evitare la formazione di relitti o lotti sostanzialmente inutilizzabili, il Comune potrà procedere, mediante variante al PAE, alla rettifica dei confini nei limiti quantitativi definiti dalle specifiche norme del PIAE.

L'osservazione 49 **NON È ACCOLTA**

ALLEGATO B

COMUNE DI SERRAMAZZONI PIAE CON VALENZA DI PAE

E' stata presentata una osservazione specifica n. 49: NON È ACCOLTA.

Si propone di modificare i contenuti del PIAE / PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento)
- recepimento prescrizioni della Valutazione di Incidenza per il polo 3;
- adeguamento all'art. 19 del PTCP 2008;

Si modifica la scheda monografica PIAE del Polo 3 e i relativi riferimenti PAE inserendo, o integrando qualora già esistente, nella PARTE TERZA – PRESCRIZIONI il paragrafo “Recupero e sistemazione finale” con i seguenti capoversi: “L'applicazione dell'art. 19 comma 4 (D) del PTCP 2008 (adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008), che consente la previsione di nuovi poli o AEC nei nodi ecologici complessi e nei corridoi ecologici primari a condizione che il recupero sia a carattere naturalistico, riguarda le aree e/o i volumi pianificati dalla Variante Generale al PIAE 2008 e le aree e/o i volumi non precedentemente pianificati dal PAE vigente al momento dell'adozione del PIAE 2008. Il progetto di recupero deve essere conforme alle Linee guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008.”.

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

PAE Comune di Serramazzone.

Polo 3 “Varana”

Norme tecniche di Attuazione

Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)

Al comma 7 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo Arpa oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PIAE (Art. 13 comma 9). Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con la seguente prescrizione, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tale disposizione risulta di importanza rilevante al fine di garantire il monitoraggio sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

-Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inseriscono la parola “ARPA” al comma 7 art. 14 e un ulteriore comma all'art. 14 delle NTA il cui contenuto è soprariportato.

ACCOLTA

Art. 21 Profondità massima di scavo e monitoraggio falde (P)

Si ritiene superfluo inserire all'interno della norma le seguenti prescrizioni, in quanto non attinenti con la tipologia di cava presente sul territorio di Serramazzone:

“a) gli scavi devono, in qualunque situazione, essere mantenuti ad una quota di almeno 1.50 m al di sopra del livello della falda. Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in

difformità da quanto previsto dal Piano di Coltivazione, devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 3 della delibera di Giunta regionale n. 70/92". Nell'area non sono presenti falde, ma scaturigini sorgentizie che dovranno essere opportunamente regimentate.

"b) Il monitoraggio della falda deve essere effettuato con cadenza almeno trimestrale attraverso la creazione di una rete di piezometri di controllo; la quota a cui deve essere riportato il fondo cava, al termine dell'intervento di recupero, è indicata nelle Schede Monografiche dei singoli Poli o AEC; in mancanza di tale indicazione, la quota suddetta non potrà essere inferiore alla quota della massima escursione della falda registrata nell'ultimo decennio aumentata di 2 m;" sempre in merito al fatto che sono presenti scaturigini sorgentizie e non falde, non possono essere previsti piezometri, ma si dovrà eseguire un censimento delle sorgenti che dovranno essere monitorate a monte e a valle dell'area di scavo come previsto nelle "NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati".

"c) qualora si renda necessario predisporre delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, queste possono avere il fondo ad una profondità pari a quella massima di escavazione consentita aumentata del 15%. Il dimensionamento delle vasche deve in ogni caso essere motivatamente documentato nella relazione tecnica del progetto di coltivazione e comunque deve rispettare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1860/2006. I volumi estratti per la realizzazione delle vasche sono computati all'interno della potenzialità complessiva del sito. Deve essere comunque dimostrato il mantenimento di un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi sotterranei;" non è previsto un ripristino a bacino di raccolta delle acque meteoriche.

"e) per i Poli e gli AEC per i quali, in funzione del recupero finale a bacino irriguo o della destinazione finale, la profondità di scavo consenta esplicitamente l'escavazione in presenza di falda (Schede monografiche del PIAE, Norme PIAE e dei PAE), la Ditta è tenuta a fornire i mezzi necessari per consentire controlli batimetrici." non è previsto un ripristino a bacino di raccolta delle acque meteoriche.

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato. Pertanto si sostituisce il comma 1 con la seguente dicitura: "la disciplina "Profondità massima di scavo e monitoraggio falde", di cui all'art. 20 delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Serramazzone".

ACCOLTA

Art. 42 Pendenza delle scarpate (D)

Si richiede di inserire nel presente articolo solamente le linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato. Pertanto si sostituiscono i commi 2.1, 2.2 e 2.3 con la seguente dicitura: "la disciplina "cave di argilla (collina e montagna)", "Cave di limi argillosi e di limi sabbiosi" e "Cave di ghiaia e sabbia" di cui all'art. 43 delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Serramazzone".

ACCOLTA

Art. 43 Altezza del fronte di scavo (D)

Analogamente al precedente articolo al fine di semplificare la norma in oggetto, si richiede di indicare le sole linee guida riferite alla tipologia di cava effettivamente presente sul territorio comunale.

Vedi risposta art. 42 relativamente ai commi 2.1 e 2.2

ACCOLTA

Art. 45 Tutela delle acque sotterranee (D)

Il PAE ha fatto proprio l'intero articolo del PIAE (Art. 46), pur non essendo presenti nell'area comunale tutte le emergenze ambientali per cui si adottano tali direttive, come ad esempio nei commi 4 e 6 in cui si prevede la predisposizione di una rete di piezometri a monitoraggio dei livelli acquiferi e degli impianti di trattamento. Al fine di semplificare la lettura delle NTA del PAE comunale, si suggerisce di mantenere solo le parti degli articoli che in qualche modo regolamentano la tipologia di attività estrattiva presente sul territorio, evitando errate valutazioni sui piani di monitoraggio da attuare. Per quanto attiene il comma 5 dello stesso articolo, si riporta: *"Nell'ambito del Polo n. 3, occorre prevedere il campionamento prima dell'inizio dell'attività estrattiva, e poi almeno ogni sei mesi delle acque del Rio Pulce, a monte e a valle dell'area di cava, con esecuzione di indagini chimiche volte alla determinazione del contenuto di: pH, solidi sospesi, oli ed idrocarburi; i risultati devono essere trasmessi all'Ufficio Tecnico del Comune di Serramazzone, nonché all'Arpa competente."*

Si ricorda e sottolinea che tutti i piani di monitoraggio incluso la definizione delle frequenze di campionamento e i parametri da analizzare, dovranno essere preventivamente concordati con gli enti competenti come riportato nelle NTA del PIAE all'art. 13.

La scelta di mantenere gli articoli anche se superflui è necessitata dalla contestuale predisposizione del PIAE con valenza di 18 PAE, pertanto la struttura normativa viene mantenuta inalterata mentre si modificano gli sviluppi nei commi, inserendo la sussistenza o meno del bene/interesse disciplinato. Pertanto si sostituiscono i commi 4 e 6 con la seguente dicitura: *"la disciplina di cui all'art. 46 delle NTA del PIAE non trova applicazione nel caso specifico delle attività estrattive del comune di Serramazzone"*.

ACCOLTA

Allegato 1-Prescrizioni Ambientali Sorgenti

Si richiede di implementare il quadro prescrittivo relativo alle sorgenti, specificando che il monitoraggio dovrà prevedere sia gli aspetti qualitativi che quantitativi (portata, analisi chimico-fisiche ecc.), come peraltro indicato nelle "NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati". Si richiede inoltre di inserire la prescrizione riportata di seguito in accordo con quanto riportato dal PIAE, per evitare che la problematica del dissesto, interferisca sull'attività estrattiva, ma anche sul territorio circostante l'area di cava.

--"La problematica dello scorrimento delle acque sotterranee va analizzata e risolta puntualmente, in quanto elemento determinante per i fenomeni di dissesto dell'area" .

La valutazione è condivisibile e pertanto si integra il paragrafo relativo alle Sorgenti con le seguenti prescrizioni:

- il monitoraggio deve prevedere sia gli aspetti qualitativi che quantitativi (portata, analisi chimico-fisiche ecc.).
- La problematica dello scorrimento delle acque sotterranee va analizzata e risolta puntualmente, in quanto elemento determinante per i fenomeni di dissesto dell'area.

ACCOLTA

Frantoi

Anche se già riportata nella relazione tecnica, si richiede di inserire la seguente prescrizione, anche nell'allegato 1, dove sono riportate tutte le prescrizioni a cui devono essere assoggettate le attività estrattive.

-“I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, dovranno essere allestite in aree appositamente attrezzate.”

La valutazione è condivisibile e pertanto si integra il paragrafo relativo ai Frantoi con la seguente prescrizione: *-“I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, dovranno essere allestite in aree appositamente attrezzate.”*

ACCOLTA

Stabilità

Si ritiene necessario ai fini della sicurezza e della stabilità dei versanti, di introdurre come già previsto nelle “NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati, le prescrizioni di seguito elencate:

*-i fronti di scavo in arretramento non devono coinvolgere le infrastrutture di rete presenti a monte, con fenomeni di dissesto (neanche se causati indirettamente dagli scavi);
-dovrà essere prevista la regimazione delle acque emergenti a monte, al fine di impedire fenomeni di ruscellamento erosivo.*

La valutazione è condivisibile e pertanto si integra il paragrafo relativo ai Frantoi con le seguenti prescrizioni:

*- i fronti di scavo in arretramento non devono coinvolgere le infrastrutture di rete presenti a monte, con fenomeni di dissesto (neanche se causati indirettamente dagli scavi);
- dovrà essere prevista la regimazione delle acque emergenti a monte, al fine di impedire fenomeni di ruscellamento erosivo.*

ACCOLTA

Recuperi e sistemazione finale

Si ritiene importante integrare le prescrizioni ambientali con le tipologie e criteri di sistemazione e recupero dall'area oggetto di escavazione, per garantire la congruità con quanto previsto dalle “NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati” del PIAE:

“Il PAE dovrà prevedere che prima del rilascio di qualsiasi atto autorizzativo nell'area zonizzata dal PIAE, venga realizzato uno studio geotecnico e idrogeologico, a firma di tecnico abilitato, finalizzato alla dimostrazione della stabilità dei versanti delle infrastrutture esistenti nell'area stessa. Per tale studio la ditta dovrà acquisire il parere favorevole dell'Ente proprietario della linea elettrica esistente a kV 132 nonché l'autorizzazione a volgere interventi da parte dell'ente competente in materia di vincolo idrogeologico.

All'interno dell'area del Polo, il PAE potrà prevedere le seguenti tipologie di recupero:

- 1) zona destinata a recupero naturalistico;*
- ~~2) zona destinata a tombamento con restituzione all'uso agricolo-vegetazionale.”~~*

La valutazione è condivisibile e pertanto si integra il paragrafo relativo ai Recuperi e sistemazione finale con le prescrizioni sopracitate eliminando il punto 2 in adeguamento all'art. 19 del PTCP 2008 (adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008) che prevede la

possibilità di scavo in aree ricadenti nei corridoi ecologici primari a condizione che il recupero sia a carattere naturalistico.

ACCOLTA

Relazione tecnica

Capitolo 2 – Quadro di riferimento ambientale

In merito a quanto riportato nel paragrafo 2.5 – Idrografia di superficie, per quel che concerne l'inquinamento delle acque superficiali ed in particolar modo del Rio Pulce, si riporta che dovrà essere effettuato il monitoraggio del corso d'acqua in oggetto a monte e a valle dell'area di cava, per i parametri H, solidi sospesi, oli ed idrocarburi con frequenza semestrale. Si ricorda e sottolinea che tutti i piani di monitoraggio incluso la definizione delle frequenze di campionamento e i parametri da analizzare, dovranno essere preventivamente concordati con gli enti competenti come riportato nelle NTA I PIAE all'art. 3.

La valutazione è condivisibile e si modifica il paragrafo 2.5 – Idrografia di superficie come di seguito: "...con frequenza semestrale, previo accordo con gli enti competenti."

ACCOLTA

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

Conclusioni

Sono modificati i seguenti documenti:

- Scheda Monografica del Polo 3 del PIAE;
- NTA PAE: artt. 14, 21, 42, 43 e 45;
- Allegato 1 delle NTA del PAE (Sorgenti, frantoi, Stabilità e Recupero e sistemazione finale);
- Relazione tecnica del PAE Capitolo 2, paragrafo 2.5.